

J.E.G. IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 31 MAR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 194 del 28 MAR. 2008

Oggetto: TAR Campania – Vertucci Teresa e altri c/ Provincia Bn – Ricorso n. 7235/07 e Ricorso per motivi aggiunti -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno vevotto del mese di MARZO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Signature]

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 28/11/07 i signori Vertucci Teresa e altri agivano in giudizio contro la Provincia di Benevento per l'annullamento della delibera di G.P. n. 485/07 nonché degli atti conseguenti e presupposti; con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18/3/08 la sig.ra Vertucci Angelina e altri agivano per l'annullamento previa sospensione del decreto prot. 2087 del 25/2/08 per determinazione di indennità di occupazione nonché degli atti conseguenti;

Con determina n.163/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale ;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L.; si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dai signori Vertucci Teresa e altri c/ Provincia di Benevento con ricorso notificato il 28/11/07 e con ricorso per motivi aggiunti notificato il 18/3/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 163/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 163/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 28/11/07 dinanzi al Tar Campania promosso dai signori Vertucci Teresa e altri c/ Provincia di Benevento e ricorso per motivi aggiunti notificato il 18/3/08;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 273 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 31 MAR. 2008

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 31 MAR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 17 APR. 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 17 APR. 2008.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 17 APR. 2008

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il	_____	prot. n.	_____
SETTORE	AVVOCATO R.D.	il	_____	prot. n.	_____
SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	_____
Revisori dei Conti		il	_____	prot. n.	_____
Nucleo di Valutazione		il	_____	prot. n.	_____

2279
16.08

Def. Capigruppo

PROVINCIA DI BENEVENTO
18 MAR 2008

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

- NAPOLI -

MOTIVI AGGIUNTI- RICORSO R.G. n. 7235/2007-

SEZ. V

Ricorrono i sigg.ri **Vertucci Angelina**, nata a Limatola il 02/01/1950, ed ivi residente alla via Terranzano, C.F. VRTNLN50A42E589K, **Romano Vincenzo**, nato a Benevento il 09/11/46, e residente in Limatola, alla via Terranzano, C.F. RMNVCN46S09A783D, **Marotta Desdemona**, nata a Limatola il 23/02/1925 ed ivi residente alla via San Rocco n. 23, C.F. MRTDDM25B63E589K. rapp. ti e difesi in virtù di procura a margine del presente atto dall'avv. Gianfranco D'Angelo ed elett. te domiciliati presso il suo studio in Pignataro Maggiore, via Redipuglia n.23, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, del decreto prot. n1622/S.E.P. del 22/02/08, prot. uscita 2087 del 25/02/08, emesso dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio della Provincia di Benevento, dott. ing. Valentino Melillo, avente ad oggetto: "Decreto di determinazione indennità provvisoria e di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio delle aree site in territorio di Limatola, occorrenti per le "opere per il disinquinamento del bacino del fiume Isclero-1° stralcio funzionale- perizia di variante opere di completamento", nonché delle comunicazioni prot.int. n.1756 del 28/02/08, prot.uscita n.2307 del 28/02/08 della Provincia di Benevento con le quali veniva notificato alle ditte ricorrenti detto decreto di occupazione di urgenza, con relativa offerta di indennità

ref. Pabruccelli/Esposito Infran.

Avv. Gianfranco D'Angelo con la presente V conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci e difenderci nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere, delegandovi a sottoscrivere il presente ed ogni altro atto del procedimento ivi compresi eventuali motivi aggiunti. Per l'espletamento del mandato abbiamo ricevuto l'informativa di cui al Dlgs 30.6.2003 n.196 ed autorizziamo il trattamento dei dati a Voi forniti. Eleggiamo domicilio presso il Vs. studio in Pignataro Maggiore (Ce), alla via Redipuglia n.23

*Vertucci Angelina
Romano Vincenzo
Marotta Desdemona*

*REA AUTENTICA
AVV. fco L*

006153
Settore Avvocatura
Prot. n. 2087
Data 19.3.08

provvisoria di esproprio e preavviso di immissione in possesso per il giorno 28/03/08, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali ugualmente lesivi degli opposenti

FATTO

I ricorrenti, con ricorso depositato presso Codesto Tribunale Amministrativo Regionale in data 11/12/2007, R.G. 7235/2007, impugnavano, unitamente ai sigg.ri Vertucci Teresa, Malgieri Eleonora, Guarino Angela, Cimmino Ermelinda, Vertucci Amedeo, tutti proprietari di altrettanti fondi interessati dalla procedura espropriativa, la deliberazione di Giunta Provinciale della provincia di Benevento n. 485/07, con la quale era stato approvato il progetto definitivo delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del fiume "isclero"- I stralcio funzionale perizia di variante, costituente dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai fini della procedura ablatoria. A sostegno del gravame i ricorrenti proponevano quattro motivi di gravame; in particolare evidenziavano che la illegittimità della deliberazione di Giunta Provinciale impugnata, costituente dichiarazione di pubblica utilità delle opere, in quanto non era stata preceduta dall'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio sulle aree oggetto della procedura ablatoria, in violazione delle disposizioni legislative riferibili alla materia. Inoltre i ricorrenti evidenziavano la inidoneità della deliberazione impugnata a costituire, in sé, dichiarazione di pubblica utilità, in quanto consistente nella mera approvazione di un progetto esecutivo, laddove invece , l'unico atto idoneo astrattamente a costituire

dichiarazione di p.i. è il progetto definitivo, nel caso di specie inesistente. Con altri motivi i ricorrenti evidenziavano la violazione dell'art. 7 della legge n.241/90, per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, oltre che la violazione dell'art. 22 bis del dpr n.327/2001. L'Amministrazione Provinciale di Benevento , con il decreto prot. n. 1622/S.E.P. del 22/02/08, oggetto della presente impugnazione, decretava l'occupazione di urgenza preordinata all'esproprio di alcuni dei fondi interessati dall'opera, tra cui quelli di proprietà di Marotta Desdemona ((foglio 14, p.lla 67), Romano Vincenzo (Foglio 14, p.lla 452), Vertucci Angelina (foglio 14, p.lle 625/626 (ex 218) ; con diverse comunicazioni aventi tutte prot. int. n. 1756 del 28/02/08, e prot. uscita n.2307 del 28/02/08, notificate in data 12/03/08 unitamente al decreto di occupazione di urgenza, la Provincia di Benevento comunicava ai sigg.ri Marotta Desdemona, Romano Vincenzo, Vertucci Angelina, che in data 28/03/08 sarebbe avvenuta l'immissione in possesso e la redazione dello stato di consistenza.

Tali atti sono palesemente illegittimi, e vengono impugnati dai sigg.ri Marotta Desdemona, Romano Vincenzo, Vertucci Angelina, nella forma dei motivi aggiunti nell'ambito del ricorso R.G. n.7235/2007 , per i seguenti motivi.

**1) VIOLAZIONE DPR 327/2001- INESISTENZA DEL VINCOLO
PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE- ILLEGITTIMITA'
DERIVATA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA**

In primo luogo, gli atti oggetto della presente impugnazione risultano illegittimi in via derivata, per la illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, contenuta nella deliberazione di Giunta Provinciale n.485/07, impugnata con il ricorso originario. Come evidenziato in sede di ricorso avverso tale deliberazione provinciale, infatti, essa risulta illegittima in quanto la Provincia di Benevento ha approvato il progetto delle opere, con relativa dichiarazione di pubblica utilità, senza che a monte vi fosse un vincolo preordinato all'esproprio. La mancanza del vincolo preordinato all'esproprio determina la inesorabile illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, che difetta di un presupposto essenziale, e si riverbera quindi anche sulla conseguente illegittimità del decreto di occupazione di urgenza e degli altri atti della procedura. L'opera riguarda, infatti, territori ricadenti in diverse realtà comunali. I fondi di proprietà dei ricorrenti ricadono tutti nel territorio comunale di Limatola. Il Comune di Limatola è sprovvisto di qualsiasi strumento urbanistico. Né è stata attivata una conferenza di servizi, o comunque un atto o procedimento avente efficacia di imposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 10 del dpr n.327/2001. Quindi, come è di assoluta evidenza, la dichiarazione di pubblica utilità, e la connessa occupazione di urgenza, risultano palesemente illegittime, mancando il presupposto sostanziale e

procedurale previsto dalla legge, costituito dalla imposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione delle aree oggetto dell'intervento programmato. Sul punto si richiama la giurisprudenza già citata in sede di ricorso avverso la deliberazione di G.P. n.485/07. Va inoltre ribadito che la dichiarazione di pubblica utilità, e conseguentemente l'occupazione di urgenza, risultava viziata per violazione dell'art. 17 del dpr 327/2001, laddove prevede che l'approvazione del progetto definitivo debba indicare gli estremi dell'atto dal quale è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Tale indicazione è stata omessa; d'altronde, per quanto sopra rilevato, non poteva essere diversamente, dato che, si ripete, quanto alle aree di proprietà dei ricorrenti, non vi è stata alcuna apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, per cui la dichiarazione di pubblica utilità non era né valida né efficace ;

2) ILLEGITTIMITA' DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DPR 327/2001; ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA

La deliberazione dichiarativa della pubblica utilità risulta inoltre viziata, in quanto consiste nella approvazione di un progetto esecutivo. L'attuale assetto della normativa, sulla materia, riconnette l'effetto della dichiarazione di pubblica utilità

esclusivamente all'approvazione del progetto definitivo delle opere. Nel nostro caso, agli atti del procedimento non esiste alcun progetto definitivo, come si è ampiamente evidenziato nel gravame principale. Anche questa illegittimità si riverbera sugli ulteriori atti della procedura, tra cui il decreto di occupazione di urgenza oggetto della presente impugnazione;

3) VIOLAZIONE ART.7 LEGGE 241/90; VIOLAZIONE DPR 327/2001; OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO; VIOLAZIONE ART. 22 BIS DPR 327/2001; VIOLAZIONE ART.3 L.241/90

Il decreto di occupazione di urgenza risulta inoltre viziato dal punto di vista procedimentale sotto diversi profili. Si rileva in primo luogo la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, già evidenziata con riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità. Si eccepisce inoltre l'assoluta carenza motivazionale in ordine alle ragioni che hanno determinato l'adozione del modello procedimentale di cui all'art. 22 bis del dpr n.327/2001, derogatorio rispetto al modello ordinario delineato dal T.U. sulle espropriazioni. La norma richiamata dall'Amministrazione resistente prevede la possibilità di disporre l'occupazione d'urgenza prima di pervenire alla emissione del decreto di esproprio, attraverso l'emissione di un decreto motivato, ove ricorrano le condizioni previste dalla citata norma. Nel caso di specie evidente è la violazione della norma impropriamente richiamata dall'organo deliberante. D'altra parte

né la deliberazione di approvazione del progetto, né il decreto di occupazione di urgenza contengono alcuna motivazione sulle circostanze giustificative di una occupazione di urgenza, da effettuarsi prima della emissione del decreto di espropriazione. In riferimento alla problematica in oggetto, si segnala, in giurisprudenza, la decisione assunta dal Tar Calabria Reggio Calabria, n.1745/2005: **" il decreto di occupazione d'urgenza, emesso ex art. 22 bis del dpr 327/2001, per potersi ritenere legittimo deve giustificare l'adozione di tale procedura motivando sia sulla particolare urgenza che sulla particolare natura delle opere da realizzare"**.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il fumus boni iuris emerge dai motivi del ricorso. La gravità ed irreparabilità del pregiudizio sono di assoluta evidenza; le proprietà dei ricorrenti sono interessate da lavori fognari, che non richiedono tempi lunghi per la preparazione del cantiere, per cui risultano esposte ad una irreversibile trasformazione in tempi brevi. Si rende quindi necessaria l'adozione di un provvedimento cautelare di sospensione del decreto di occupazione di urgenza e della deliberazione di G.P. n.485/07.

ISTANZA PER L'EMISSIONE DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 3 DELLA LEGGE 205/2000

La data prevista per l'immissione in possesso è il 28/03/08; si chiede dunque, in via cautelare atipica ed *inaudita altera parte*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 205/2000, di voler adottare ogni

misura cautelare idonea ad inibire l'esecuzione dei provvedimenti impugnati sino alla celebrazione della prima Camera di Consiglio utile per la trattazione dell'istanza cautelare. All'uopo si evidenzia che i ricorrenti hanno ricevuto solo in data 12/03/08 la notifica del decreto di occupazione di urgenza, per cui sono mancati i tempi tecnici minimi per la tutela cautelare ordinaria.

Per tali motivi, si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, con l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dei provvedimenti impugnati. Ai sensi della legge n.488/99, si dichiara che il contributo unificato non è dovuto.

Pignataro Maggiore-Napoli, 18 marzo 2008

Avv. Gianfranco D'Angelo



Si notificò con VRLENA ALLA PROVINCIA DI
BENEVENTO, il - TERPONA DEL PREFIDE TE LALE
RARETE 1.5. DOMICILIATO PER LA CARLA REGIO
LA JEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
IN BENEVENTO, ROERA DEI RETTORI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio di Registro e Archivi

Io sottoscritto Assessore di ... ho

notificato ...

Assessore Forze Armate


mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

a mani dell'impiegata SPORZA ROSANNA

incaricata alla ricezione del sig.

18 MAR. 2008

Ufficio di Registro
PROVINCIA DI BENEVENTO
PARCHETTO DI MONTELE



COPIA

PROVINCIA DI BENEVENTO
28 NOV. 2007
Legale
Subrostit.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA - NAPOLI -

RICORSO

Per i sigg.ri **Vertucci Teresa**, nata a Limatola (Bn) il 30/04/54, ed ivi residente alla via Linara n.4, C.F. VRTRRS54D70E589I, **Malgieri Eleonora**, nata a Limatola il 20/03/59 ed ivi residente alla via Marotta n.19, C.F. MLGLNR59C60E589Q, **Guarino Angela**, nata a Limatola il 21/04/34, ed ivi residente alla via Linara n.28, C.F. GRNNGL34D61E589F, **Cimmino Ermelinda**, nata a Caserta il 17/10/1971, e residente in Limatola alla via Cisterna n.6, C.F. CMMRLN71R57B963W, **Romano Vincenzo**, nato a Benevento il 09/11/46, e residente in Limatola, alla via Terranzano, C.F.RMNVCN46S09A783D, **Vertucci Angelina**, nata a Limatola il 02/01/1950, ed ivi residente alla via Terranzano, C.F. VRTNLN50A42E589K, **Marotta Desdemona**, nata a Limatola il 23/02/1925 ed ivi residente alla via San Rocco n. 23, C.F. MRTDDM25B63E589K, **Vertucci Amedeo**, nato a Limatola il 10/04/1948, ed ivi residente alla via S.Antonio n.59, C.F. VRTMDA48D10E589C, tutti rapp.ti e difesi in virtù di procura a margine del presente atto dall'avv. Gianfranco D'Angelo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pignataro Maggiore, alla via Redipuglia n.23,

Avv. Gianfranco D'Angelo con la presente conferiamo il più ampio mandato di rappresentarci difenderci nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti i gradi e stadi, con ogni facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere, delegandovi a sottoscrivere il presente ed ogni altro atto del procedimento ivi compresi eventuali motivi aggiunti. Per l'espletamento del mandato abbiamo ricevuto l'informativa di cui al Dlgs 30.6.2003 n.196 ed autorizziamo il trattamento dei dati a Voi forniti. Eleggiamo domicilio presso il Vs. studio in Pignataro Maggiore (Ce), alla via Redipuglia n.23

Vertucci Teresa
Malgieri Eleonora
Guarino Angela
Desdemona Marotta
Romano Vincenzo
Vertucci Angelina
Marotta Desdemona
Vertucci Amedeo

PER AUTENTICA
AVV. *[Signature]*

8246
317.0F

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0028685 Data 29/11/2007
Oggetto RICORSO PER I SIGG. VERTUCCI
TERESA + ALTRI
Dest. Avvocatura Settore; [...]

CONTRO

La Provincia di Benevento, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica c/o la Sede dell'Amministrazione Provinciale in Benevento, Rocca dei Rettori;

Per l'annullamento della deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n.485 del 20/07/07, comunicata in data 01/10/07 ai sigg.ri Marotta Desdemona, Cimmino Ermelinda, Vertucci Amedeo, Romano Vincenzo, ed in data 02/10/07 ai sigg.ri Guarino Angela, Vertucci Teresa, Malgieri Eleonora, Vertucci Angelina, a mezzo racc.a.r., avente ad oggetto: *:" progetto esecutivo delle opere per il disinquinamento del Bacino del fiume Isclero I stralcio funzionale-perizia di variante-opere di completamento. Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo:"sub stralcio funzionale n.1-collettori fognari"* con la quale veniva approvato il progetto dell'intervento, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, unitamente al piano particellare grafico-descrittivo di esproprio, e dichiarata l'occupazione d'urgenza degli immobili interessati ai sensi dell'art.22 bis del dpr 327/2001; della comunicazione della Provincia di Benevento prot. 7796 del 26/09/07, trasmessa a mezzo racc.a.r. recapitate ai ricorrenti in data 01/10/07 e 02/10/07, con la quale veniva data comunicazione ai ricorrenti dell'avvenuta approvazione della deliberazione di Giunta Provinciale n.485/07 sopra richiamata, in

una agli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi ugualmente lesivi degli opposenti, per le motivazioni espresse in seguito.

Fatto

I ricorrenti sono proprietari di fondi siti in Limatola, interessati alla procedura espropriativa per cui è causa; in particolare la sig.ra Vertucci Teresa è proprietaria di un fondo iscritto al C.T. Foglio 14, p.lle 541, 225, 220,69, la sig.ra Malgieri Eleonora di un fondo iscritto al C.T. foglio 14 p.la 192, la sig.ra Guarino Angela, di un fondo iscritto al C.T. foglio 17, p.lle 331-332, la sig.ra Cimmino Ermelinda di un fondo iscritto al C.T. foglio 14, p.la 68, il sig. Romano Vincenzo di un fondo iscritto al C.T. Foglio 14, p.la 452, la sig.ra Vertucci Angelina di un fondo iscritto al C.T., foglio 14, p.lle 625/626 (ex 218), la sig.ra Marotta Desdemona di un fondo iscritto al C.T. foglio 14, p.la 67, il sig. Vertucci Amedeo di un fondo iscritto al C.T. foglio 14, p.lle 275-276. In tale qualità, essi ricevevano, nelle date sopra indicate, una comunicazione prot. 7796 del 26/09/07, da parte della Provincia di Benevento con la quale venivano notiziati dell'avvenuta approvazione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 485/07, con la quale era stato approvato il progetto definitivo delle opere di completamento per il disinquinamento del bacino del fiume "isclero"- I stralcio funzionale perizia di variante, comportante dichiarazione di

pubblica utilità dei fondi interessati all'esecuzione dei lavori, tra cui quelli dei ricorrenti. Poiché mai nessuna comunicazione era pervenuta in precedenza, si preoccuparono, tramite il proprio tecnico di fiducia, di prendere visione degli incartamenti depositati presso la sede dell'Amministrazione Provinciale; dall'esame degli atti si rilevavano evidenti illegittimità della procedura espropriativa, che inducevano i ricorrenti a proporre il presente gravame. Gli atti impugnati risultano palesemente illegittimi, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, per cui vanno annullati, per i seguenti

MOTIVI

1) VIOLAZIONE DPR 327/2001- INESISTENZA DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIAZIONE

La prima illegittimità della deliberazione impugnata è di assoluta evidenza, ed ha sicuramente carattere assorbente rispetto ad ulteriori profili di censura. Come è noto, ai sensi dell'attuale sistema normativo, la procedura espropriativa si articola in tre successive fasi, che svolgono ognuna una specifica funzione nel relativo procedimento: l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, il decreto di espropriazione. Tale articolazione procedimentale trova attualmente supporto normativo nell'art. 8 del dpr n. 327/2001. La

legge stabilisce altresì il termine massimo entro il quale devono intervenire i vari momenti della procedura.

Nel caso che ci occupa, la Provincia di Benevento ha approvato il progetto delle opere, con relativa dichiarazione di pubblica utilità, senza che a monte vi fosse un vincolo preordinato all'esproprio.

La mancanza del vincolo preordinato all'esproprio determina quindi la inesorabile illegittimità della dichiarazione di pubblica utilità, che difetta di un presupposto essenziale. L'opera riguarda, infatti, territori ricadenti in diverse realtà comunali. I fondi di proprietà dei ricorrenti ricadono tutti nel territorio comunale di Limatola. Il Comune di Limatola è sprovvisto di qualsiasi strumento urbanistico. Né è stata attivata una conferenza di servizi, o comunque un atto o procedimento avente efficacia di imposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 10 del dpr. n.327/2001.

Quindi, come è di assoluta evidenza, la dichiarazione di pubblica utilità, e la connessa occupazione di urgenza, risultano palesemente illegittime, mancando il presupposto sostanziale e procedurale previsto dalla legge, costituito dalla imposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione delle aree oggetto dell'intervento programmato. Sul punto, in giurisprudenza, si è espresso con orientamento consolidato il Consiglio di Stato; si veda, tra le tante, Cons.Stato, sez. IV n.2084/2004: " **la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza di**

un'opera pubblica, connessa all'approvazione di un progetto, ..., può essere legittimamente emanata solo in presenza di un efficace vincolo preordinato all'espropriazione, ossia quello recato da uno strumento urbanistico perfetto e regolarmente approvato".

Sotto altro profilo, va rilevata, per completezza espositiva, la violazione dell'art. 17 del dpr 327/2001, laddove prevede che l'approvazione del progetto definitivo debba indicare gli estremi dell'atto dal quale è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Tale indicazione è stata omessa; d'altronde, per quanto sopra rilevato, non poteva essere diversamente, dato che, si ripete, quanto alle aree di proprietà dei ricorrenti, non vi è stata alcuna apposizione di un vincolo preordinato all'espropriazione, per cui la dichiarazione di pubblica utilità non era né valida né efficace.

2) ILLEGITTIMITA' DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.12 DEL DPR 327/2001

La fondatezza della censura sopra formulata renderebbe forse inutili ulteriori considerazioni; per scrupolo difensivo, si rileva comunque che la deliberazione impugnata non costituisce neppure, in sé, valida dichiarazione di pubblica utilità, in quanto consiste nella approvazione di un progetto esecutivo. L'attuale assetto della normativa, sulla materia, riconnette l'effetto della

dichiarazione di pubblica utilità esclusivamente all'approvazione del progetto definitivo delle opere. Nel nostro caso, agli atti del procedimento non esiste alcun progetto definitivo. La deliberazione impugnata ricorre, da questo punto di vista, ad un'acrobazia dialettica, disponendo testualmente di *“ approvare, anche ai fini della pubblica utilità, in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento avente ad oggetto: Progetto esecutivo variante delle opere di completamento disinquinamento bacino fiume Isclero-!° stralcio funzionale- substralcio funzionale n.1- collettori fognari-opere di completamento.”* Evidentemente vi è stata una confusione nell'impiego degli strumenti previsti dalla legge per pervenire alla dichiarazione di pubblica utilità, e di tale confusione rimane traccia nella formulazione contraddittoria e perplessa della deliberazione finale oggetto di impugnazione. Sulla materia, in giurisprudenza, si è espresso il Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, evidenziando che **“è illegittima la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nei soli progetti preliminare di opera pubblica ed esecutivo di parte del primo, senza che in una fase intermedia sia mai stato adottato il necessario progetto definitivo”** Cons.Stato, sez. IV, n. 2390/2004. Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha evidenziato che *“in tema di realizzazione di opere pubbliche, quindi del connesso procedimento espropriativo, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera consegue solamente all'approvazione del progetto definitivo, che possiede i caratteri complessivi non più*

*modificabili dell'opera, non anche a quello preliminare che
abbisogna di modificazioni e quello esecutivo che è un complesso
di specificazioni meramente operative."*

**3) VIOLAZIONE ART.7 LEGGE 241/90;VIOLAZIONE DPR
327/2001; OMESSA COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO**

Sotto altro profilo, la deliberazione impugnata risulta illegittima per la violazione dell'art.7 della legge n.241/90, in quanto la sua adozione non è stata preceduta dalla necessaria comunicazione dell'avvio del relativo procedimento ai soggetti interessati dall'esercizio del potere espropriativo. I ricorrenti non hanno mai avuto, infatti, conoscenza dell'avvio della relativa procedura, e non sono stati posti nella condizione di interloquire nella fase procedimentale preliminare alla approvazione dello stesso. La giurisprudenza ha evidenziato che *"è illegittima la delibera di approvazione del progetto definitivo di un'opera pubblica che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti del proprietario dell'area interessata.*" Tar Sardegna, n. 1386/2002, Tar Campania-Napoli, sez.V n.15366/2003 . La censura non ha carattere puramente formale, in quanto la partecipazione dei ricorrenti al procedimento avrebbe consentito la emersione, già in sede procedimentale, delle ragioni ostative di carattere urbanistico e procedurale che si è costretti a rilevare in questa sede.

4) VIOLAZIONE ART.22 BIS DPR 327/2001; VIOLAZIONE ART.3 L.241/90


La deliberazione di Giunta provinciale oggetto del presente giudizio risulta altresì viziata sotto il profilo della violazione dell'art.22 bis del dpr 327/2001; nel deliberato si legge, infatti, che con l'atto impugnato viene dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 bis, l'occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione dei beni immobili necessari. La norma richiamata dall'Amministrazione resistente prevede la possibilità di disporre l'occupazione d'urgenza prima di pervenire alla emissione del decreto di esproprio, attraverso l'emissione di un decreto motivato, ove ricorrano le condizioni previste dalla citata norma. Nel caso di specie evidente è la violazione della norma impropriamente richiamata dall'organo deliberante. D'altra parte la deliberazione impugnata non contiene alcuna motivazione sulle circostanze giustificative di una occupazione di urgenza, da effettuarsi prima della emissione del decreto di espropriazione. In riferimento alla problematica in oggetto, si segnala, in giurisprudenza, la decisione assunta dal Tar Calabria Reggio Calabria, n.1745/2005: **" il decreto di occupazione d'urgenza, emesso ex art.22 bis del dpr 327/2001, per potersi ritenere legittimo deve giustificare l'adozione di tale procedura motivando sia sulla particolare urgenza che sulla particolare natura delle opere da realizzare"**. La lettura della deliberazione

impugnata evidenza in maniera chiara la violazione del principio sopra espresso e l'assenza di qualsiasi motivazione sulle ragioni giustificative della occupazione di urgenza .

Per tali motivi, si conclude per l'accoglimento del ricorso, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Con espressa riserva di motivi aggiunti, all'esito della produzione della documentazione da parte dell'Amministrazione intimata. Vittoria di spese, diritti ed onorari. Ai sensi della normativa in materia di contributo unificato, si dichiara che il valore della causa é indeterminabile.

Pignataro Maggiore, 27 novembre 2007

Avv. Gianfranco D'Angelo



PI NOTIFICHI CON URGENZA A:

- PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL PRESIDENTE
LEGALE RAPP. TE P.T., DOMICILIATO PER LA PARTE
PRESSO LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
IN BENEVENTO, ROCCA DEI RETTORI

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti

Io sottoscritto Assistente Ufficiale Giudiziario ho
notificato copia del presente atto al Sig.

Provvisore di Benevento in gl. r.p.t.
mediante consegna nel retroscritto domicilio a mani

A MANI DI Referat Luisa
INTEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

(C)

28 NOV. 2007

